



Bando di gara
Direttiva 2004/18/CE



CITTÀ DI TROINA

*Prima Capitale Normanna di Sicilia
Medaglia d'oro al Merito Civile
Provincia di Enna*

LAVORI DI "COMPLETAMENTO DI UN PARCHEGGIO NEL CENTRO STORICO TRA LA VIA RIZZA E VIA SAN SEBASTIANO MEDIANTE L'ACQUISTO E POSA IN OPERA DI ASCENSORE E REALIZZAZIONE DI OPERE ANNESSE"

*La presente gara sarà espletata dall'Ufficio Contratti e Gare
del Comune di Troina*

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO TRAMITE GARA TELEMATICA
SULLA PIATTAFORMA "APPALTI & CONTRATTI E-PROCUREMENT"

(art. 71 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.)

Codice Identificativo Gara CIG:
BB50DC6CA8

Codice Unico Progetto CUP:
D71B23000410002

MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE

La procedura verrà espletata ai sensi dell'art. 71 del "Codice" in modalità telematica di cui all'art. 25 del medesimo "Codice" e mediante utilizzo del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni, con esclusione ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i.(esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata applicando il metodo A di cui all'allegato II.2 al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero di offerte ammesse è inferiore a cinque. Le offerte dovranno essere formulate dagli Operatori Economici e ricevute dal Comune di Troina esclusivamente per mezzo del Sistema di Appalti & Contratti – e *Procurement* di seguito indicata "Piattaforma Telematica".

La documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla presente gara nonché l'offerta economica devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, previa registrazione sulla Piattaforma

(<https://appalti-troina.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?>) ottenendo così le credenziali di accesso e inviare tutta la documentazione telematica indicata, firmata digitalmente ove richiesto, ai sensi dell'art. 20 del "Codice".

Il Portale assolve altresì agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.33/2013 (Decreto Trasparenza), come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 proprio in materia di obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza.

Si invitano i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma telematica.

Come qualsiasi altra Piattaforma basata su interfaccia Web, può accadere che nel sistema e-Procurement si possano verificare interruzioni, “cadute e/o rallentamenti” nella connessione, ecc. Tali problematiche del resto possono accadere anche nel computer del Concorrente. Per tale ragione è sempre consigliabile non attendere l’ultimo giorno (o comunque le ultime ore) per caricare le **“offerte nel sistema”**. **Si fa presente che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte medesime è “tassativo”**. L’Amministrazione si dichiara sin d’ora sollevata da qualsiasi responsabilità per il NON ricevimento di eventuali richieste di chiarimenti e delle offerte, o per il ricevimento di offerte incomplete (atti “parziali”, non “leggibili per evidente errore nel software di elaborazione, ecc.”). La responsabilità di accertarsi della correttezza e completezza degli atti sia da un punto di vista formale che sostanziale ed a livello software, è a completo carico del concorrente. Si fa presente sin d’ora che **NON saranno prese in considerazione eventuali richieste di “riapertura dei termini di gara”, proroghe e/o accettazione di atti mediante altre modalità estranee alla Piattaforma, comprese trasmissioni per PEC, se non contemplate del “Codice”**. **In caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione elettronici si applica l’art.25 comma 2 del “Codice”**.

Per la registrazione dell’operatore economico al portale si rimanda al documento “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti” scaricabile dalla pagina web <https://appalti-troina.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?> alla sezione “Accesso area riservata”. Una volta registrato, l’operatore potrà procedere con la presentazione della documentazione secondo la “Guida”, scaricabile dalla pagina web (<https://appalti-troina.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?> alla sezione “Istruzioni e manuali”).(*Guida per la presentazione di un’offerta telematica*).

Per ulteriori richieste di assistenza si può far riferimento alla sezione ‘Assistenza’ del portale: https://appalti-troina.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp?_csrf=5KQ4GITWAXSEWCTMHXHRU78FT2Q7TIM

Il Bando di gara, il presente Disciplinare, il Capitolato Speciale d'Appalto, gli Allegati e la Modulistica sono disponibili e scaricabili in formato elettronico sul portale appalti telematici, al seguente indirizzo <https://appalti-troina.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?> nella sezione **"Gare e procedure in corso"** nel **"dettaglio procedura"**.

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:

- *essere in possesso di una **firma digitale** valida, del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta;*
- *essere in possesso di una casella di **Posta Elettronica Certificata (PEC)**;*
- *essere in possesso delle **credenziali di accesso alla Piattaforma**. Per il primo accesso è necessario registrarsi alla stessa,*

<https://appalti-troina.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?>, *seguendo la procedura di iscrizione ed ottenendo username e una password per gli accessi successivi all'area riservata;*

- *visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel "Manuale del Portale Appalti"*

Gli Operatori Economici autenticati alla Piattaforma, nella sezione **"Gare e procedure in corso"**, possono navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce **"Presenta offerta"**.

1) COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE:

Le comunicazioni sono disponibili sul sito <https://appalti-troina.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?>, nell’area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Ai sensi delle regole di funzionamento della Piattaforma telematica e-Procurement, pubblicate sul manuale della stessa, tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avvengono esclusivamente attraverso la piattaforma telematica e si danno per eseguite **UNICAMENTE** mediante l’ulteriore replica di messaggi di posta elettronica certificata alla casella di posta elettronica certificata indicata dal concorrente nella “domanda di partecipazione”.

Il Concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza della suddetta comunicazione l'Amministrazione non è responsabile per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul sito <https://appalti-troina.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?>, nell'apposita sezione relativa alla procedura di gara.

ATTENZIONE: tutte le comunicazioni da parte degli operatori economici devono avvenire esclusivamente attraverso l'apposita area riservata della piattaforma telematica raggiungibile all'indirizzo <https://appalti-troina.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?>. I Concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:

1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (user-id e password);
2. Selezionare la gara di interesse;
3. Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema.

L'invio di comunicazioni alla PEC di sistema, anche in risposta alle richieste di soccorso istruttorio, non costituisce prova di invio e ricezione delle richieste effettuate e/o delle informazioni richieste dallo stesso Operatore Economico. Quest'ultimo è tenuto alla consultazione delle comunicazioni esclusivamente attraverso la piattaforma nelle modalità sopra indicate.

2) REQUISITI HARDWARE-SOFTWARE: La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dalla procedura di gara.

Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione.

L'operatore economico ha l'onere di possedere idonea strumentazione hardware e software per accedere al portale ed espletare le procedure di partecipazione alla gara.

I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto DOVRANNO essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da **AgID**, secondo quanto previsto dal *Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 29 c.1)* e specificato dal *DPCM 30 marzo 2009*, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

Le offerte o le domande di partecipazione da parte degli operatori economici vanno inviate in versione elettronica attraverso piattaforma telematica raggiungibile all'indirizzo <https://appalti-troina.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?>, **Tutti documenti dovranno essere inviati in formato (pdf), con la denominazione del Concorrente oltreché denominazione della sezione corrispondente al disciplinare di gara, tutti sottoscritti con firma digitale.**

Attenzione: per il caricamento dei documenti di partecipazione alla gara da parte dell'Operatore Economico si deve fare riferimento al limite massimo di upload dei file espresso in kbyte ed indicato nella piattaforma telematica attraverso un alert in ogni sezione di upload del file.

In considerazione dei vincoli del Sistema, ciascun concorrente ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 15 MB per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l'offerta, nonché di massimo 50 MB per ciascuna busta digitale, dimensioni oltre le quale non è garantito l'upload dei documenti.

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.).

3) ASPETTI INFORMATICI:

Per richieste di assistenza si può far riferimento alla sezione 'Assistenza' del portale: https://appalti-troina.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp?_csrf=5KQ4GITWAXS EWCTMHXHRU78FT2Q7TIM

Si precisa inoltre che al servizio di assistenza non potranno essere posti quesiti di carattere

procedurale-amministrativo e tecnico-progettuale della gara.

I servizi di assistenza Operatori Economici sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte, nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30), diversamente non può essere garantita la risoluzione dell'intervento in tempo utile. Il servizio di supporto non è titolato a fornire certificazioni sulla validità o correttezza delle operazioni, su chiarimenti o aspetti concernenti le procedure o la documentazione di gara o in genere della procedura telematica.

Per partecipare alla gara è previsto l'inserimento nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 13:00 del 19/05/2026** delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

A) Documentazione amministrativa, firmata digitalmente, dal Titolare o Legale Rappresentante o Procuratore del soggetto concorrente;

B) Offerta economica firmata digitalmente dal Titolare o Legale Rappresentante o Procuratore del soggetto concorrente.

Nel caso partecipi alla gara un Operatore Economico che non è stabilito in Italia, dovrà seguire la medesima procedura prevista per gli Operatori Economici stabiliti in Italia.

Si precisa che il sistema, pur accettando anche formati diversi, è in grado di verificare automaticamente la validità della firma all'atto dell'inserimento della documentazione e, segnalare all'offerente l'eventuale invalidità, solo se viene utilizzato il formato di firma digitale CADES (p7m).

Nel caso si sia trasmessa l'offerta, la piattaforma telematica permette di annullare e ripresentare integralmente l'offerta, purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte. Non sono ammesse né integrazioni all'offerta inviata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno dell'offerta medesima, essendo possibile esclusivamente annullare e ripresentare l'offerta già inviata. Si evidenzia che procedendo con questa operazione l'offerta precedentemente inviata verrà eliminata dal sistema quindi non sarà possibile recuperarne alcun dato, pertanto qualora l'operatore economico non ne ripresenti un'altra entro i termini previsti, non potrà partecipare alla procedura di affidamento.

Le modalità operative l'annullamento e la ripresentazione dell'offerta (dopo l'invio) nella piattaforma telematica sono precisate nel documento denominato "Guida per la presentazione di un'offerta telematica" disponibile nell'area pubblica della piattaforma nella sezione "Informazioni", "Istruzioni e manuali".

ATTENZIONE: la piattaforma telematica non permette l'invio dell'offerta oltre il termine di scadenza previsto.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4 del "Codice" per **180** giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del "Codice", di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

4) RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI:

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate **esclusivamente** attraverso l'apposita sezione "Comunicazioni riservate al concorrente" > "invia nuova comunicazione", nell'area riservata alla presente gara, all'indirizzo: <https://appalti-troina.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?> **almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non sono ammesse richieste di chiarimenti inviati per PEC o altro mezzo.**

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 159 comma 5 del "Codice", le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite dal RUP della Stazione Appaltante, attraverso ed unicamente lo stesso mezzo, **almeno 4 (quattro) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.**

Risposte di interesse generale, potranno essere pubblicate anche nel “*dettaglio procedura*” della presente gara visibile a tutti, rendendo anonimo il nome del formulante.

È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare la Piattaforma Telematica fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni, che avranno valore di notifica.

La Stazione Appaltante si ritiene sin d’ora indenne da qualsiasi responsabilità nel caso di mancate risposte ai concorrenti, che possano derivare da problematiche di ordine tecnico e di varia natura (Interruzione Server, errori nell’invio di posta elettronica, blocco di mail da parte dei Provider, ecc.). In caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione elettronici si applica l’art. 25 comma 2 del *Codice*.

5) SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:

Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese: Si applicherà il disposto di cui all’art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.). Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 65, co. 2, lett. b), per i consorzi tra imprese artigiane di cui all’art. 65, co. 2, lett. c), e per i Consorzi stabili di cui all’art. 65, co. 2, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) trova applicazione l’art. 67 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.). Le imprese che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all’art. 68, co. 20, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) oltre a quanto indicato nel presente disciplinare.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro cinque giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

1. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

2. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di

partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

3. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6) SOGGETTI NON AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA:

6.1) Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.). L'operatore rende le dichiarazioni circa l'insussistenza delle cause di esclusione con riferimento ai soggetti di cui all'art. 94, co. 3, del D.Lgs n. 36/2023 (e s.m.i.);
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (e s.m.i.);
- le condizioni di cui all'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (e s.m.i.) o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7) Pagamento della IMPOSTA DI BOLLO

N.B. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico nell'apposito spazio predisposto nella BUSTA DIGITALE AMMINISTRATIVA (A) "Comprova imposta di bollo" ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

8) GARANZIA PROVVISORIA

8.1) La suddetta garanzia intestata al Comune di Troina, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, può essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente (art. 106 comma 1 del "Codice").

- La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende

autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica, quanto allo svincolo, il comma 10.

- La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1 e che sia conforme allo schema tipo di cui *all'art. 117, comma 12 del "Codice"*. Si applicano inoltre i periodi secondo e terzo dello stesso comma.

8.2) La garanzia provvisoria deve:

-contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

-essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;

- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;

- prevedere la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'*art.1957, comma 2, del Codice Civile*;

- prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

- avere efficacia per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

8.3) Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del "Codice", la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli *articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159*. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali;

8.4) La garanzia provvisoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'*art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445*;

- documento informatico, ai sensi *dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82* sottoscritto con firma digitale dal contraente e dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste *dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005*. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (*art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005*) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (*art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005*);

8.5) Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

-<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

-<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

-http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

-http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

8.6) In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria,

il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

8.7) Ai sensi dell'*art. 106, comma 8, 1° periodo del "Codice"*, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10%, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 del medesimo art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

8.8) Ai sensi dell'*art. 106, comma 8, 2° periodo del "Codice"*, L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 del medesimo art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.13 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. Per fruire dei benefici sopracitati, l'Operatore Economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

8.9) In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

8.10) L'aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva con le modalità previste dall'*art. 117 del "Codice"* e secondo quanto richiesto dalla Stazione Appaltante in riferimento alla normativa vigente in materia di lavori pubblici.

8.11) L'esecutore dei lavori, altresì, deve prestare a garanzia, una polizza assicurativa ai sensi dell'*art. 117 comma 10 del "Codice"* con le modalità e per gli importi previsti dal Capitolato Speciale d'appalto.

8.12) È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'*art. 20 del D.lgs. 82/2005*, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

8.13) È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

8.14) Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

8.15) In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione per il possesso delle certificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g),h) del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) , c) e d) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

In questi casi è necessario allegare le certificazioni di ciascuna impresa.

In caso di decadenza o revoca dall'aggiudicazione per inadempimento degli obblighi gravanti sull'aggiudicatario prima della stipula del contratto, ovvero per accertata mancanza in capo allo stesso dei requisiti richiesti, la stazione appaltante provvederà all'incameramento della garanzia provvisoria, fatto salvo il diritto al maggiore danno, riservandosi la facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria finale. Tale facoltà può essere esercitata anche nel caso di rinuncia all'appalto, in caso di fallimento, di risoluzione o recesso, senza che in ogni caso da suddette circostanze derivi alcun diritto per i concorrenti utilmente collocati in graduatoria

Per quanto qui non previsto trova applicazione l'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

9) PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Ai sensi dell'art. 7, comma 67 della Legge 23/12/2005 n. 266 e della Delibera n. 1174 del 19/12/2018 dell'ANAC, pubblicata nella G.U.R.I. n° 55 del 06/03/2019, successive delibere e in ultimo la delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "Contributi in sede di gara" per la partecipazione alla gara (pena l'esclusione) è dovuto il versamento di **€165,00** (*euro centosessantacinque/00*). Ai fini del versamento del suddetto contributo l'impresa partecipante deve attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità disponibili al seguente indirizzo <http://www.avcp.it/riscossioni.html>. In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Codice.

Solo in caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

10) AVVALIMENTO: Per la **categoria OS4**, trattandosi di struttura ed opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali (cd. SIOS) **non è ammesso l'avvalimento**, ai sensi dell'articolo 104, comma 11, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i;

Relativamente alle sole categorie OG1 e OG3, il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo di cui all'art. 100, co. 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso il concorrente deve obbligatoriamente allegare alla domanda di partecipazione alla gara:

- una sua dichiarazione verificabile ai sensi della vigente normativa, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 (e

s.m.i.), nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento da rendersi mediante compilazione del modello DGUE allegato alla presente (contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI);

- una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.);
- in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Il contratto di avvalimento è **normalmente oneroso**, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti. L'operatore economico nel contratto deve specificare se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta e allega la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC

Le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (e s.m.i.) e dalle stesse possono derivare conseguenze penali di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 (e s.m.i.) in caso di dichiarazioni mendaci.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 96, co. 15, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.

Ai sensi dell'art. 104, co. 7, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 104, co. 12, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.

Ai sensi dell'art. 104, co. 8, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nell'art. 104, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l'oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare "in modo determinato e specifico". Pertanto il contratto di avvalimento non può sostanziarsi nell'impegno generico "a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente.

11) SUBAPPALTO

Le lavorazioni relative alla categoria scorporabile OG1 e OG3, potranno essere eseguite dal soggetto aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione. Pertanto, qualora il concorrente non sia in possesso di adeguata qualificazione per le suddette categorie scorporabili, dovrà rendere obbligatoriamente, a pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione da cui risulti la volontà di subappaltare le lavorazioni ricomprese nelle suddette categorie, fermo restando che, i relativi importi

devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente (subappalto “necessario” o “qualificante”); **in quest’ultimo caso il concorrente dovrà essere in possesso della categoria prevalente OS4 classifica III** sia con riferimento alla categoria OG1 sia con riferimento alla categoria OG3.

Si precisa pertanto che, sia la **categoria scorporabile OG1 che la categoria scorporabile OG3 sono a qualificazione obbligatoria** e, ai sensi del nuovo comma 3-bis inserito dal correttivo all’art. 226 del Codice Appalti, l’affidatario non può eseguirle se privo della relativa qualificazione. Qualora il concorrente, singolo o raggruppato, **non possieda la qualificazione** in tali categorie **dovrà obbligarsi al subappalto della stessa** (c.d. subappalto qualificante) ad impresa in possesso della relativa qualificazione, coprendo il requisito mancante con la categoria prevalente: si precisa che in tale caso **la dichiarazione di subappalto deve essere resa in sede di gara a pena di esclusione**.

L’eventuale subappalto é soggetto ai limiti previsti dal art 119 c. 1 e c. 2 del Codice. Le relative lavorazioni debbono essere eseguite dal concorrente ovvero, possono essere facoltativamente subappaltate (con prevalenza del concorrente) a operatore in possesso di relativa adeguata qualificazione, e pertanto le lavorazioni della predetta categoria prevalente dei lavori non potranno essere subappaltate per oltre il **49,99%**;

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti di lavori che intende subappaltare con la relativa quota percentuale in conformità a quanto previsto dal suddetto articolo.

Nello specifico, l’art. 119 del “Codice”, al comma 1 stabilisce che:

- *nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 104, comma 11, in ragione dell’esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che, per quest’ultima valutazione, i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell’ articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.»;*

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’*art.119 comma 3 del “Codice”*.

L’affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all’articolo 23. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), l’appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.

I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento

effettuato copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Nell'ipotesi di cui all'*art.119, comma 13, del "Codice"* la S.A. provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente (*comma così modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 2), legge n. 108 del 2021*).

12) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Commissione di Gara assegna al concorrente un congruo termine - **non superiore a dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Commissione di Gara può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a **pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, la Commissione di Gara procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 del Codice è facoltà della Commissione di Gara invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Le comunicazioni afferenti il soccorso istruttorio nei termini prima descritti, avverranno tramite la piattaforma telematica. Le imprese, dovranno riscontrare le richieste sulla

medesima piattaforma.

13) SOPRALLUOGO: *(L'operatore economico dovrà attestare la presa visione dello stato dei luoghi, con particolare riferimento alle opere civili esistenti, per garantire la perfetta compatibilità dell'impianto da installare)*

Data la particolare peculiarità di alcune lavorazioni da eseguirsi, è previsto il **sopralluogo obbligatorio, a pena di esclusione**, dei luoghi ove verranno realizzati i lavori in appalto e la presa visione delle opere esistenti.

Obbligatorietà: La partecipazione alla presente procedura è subordinata alla effettuazione di un sopralluogo obbligatorio presso l'area di intervento (via di corsa, plinti esistenti e aree di parcheggio). La mancata effettuazione del sopralluogo entro il termine stabilito è causa di **esclusione** dalla gara.

L'obbligatorietà del sopralluogo, è strumentale ad una conoscenza completa ed esaustiva dello stato dei luoghi, è funzionale ad una consapevolezza degli interventi da effettuare e quindi ad una formulazione più precisa dell'offerta. Il mancato sopralluogo da parte dell'operatore economico equivale alla "violazione del principio di autoresponsabilità".

Il termine per il sopralluogo è perentorio in quanto legato a ragioni organizzative obiettive e a esigenze di svolgimento ordinato della selezione.

Modalità: *(La visita dei luoghi potrà essere effettuata, per conto di ogni impresa, da parte dei seguenti soggetti:*

- dal titolare, dal legale rappresentante o direttore tecnico dell'impresa (tale condizione va comprovata con esibizione di documento di identità dell'interessato e di copia certificato CCIAA o di attestazione SOA);

- dal procuratore generale o procuratore speciale dell'impresa (tale condizione va comprovata con esibizione di documento di identità del procuratore unitamente a copia di procura notarile);

- da un dipendente dell'impresa (tale condizione, posseduta all'atto della presa visione, va comprovata con esibizione di documento di identità dell'interessato e di copia della lettera di assunzione corredata dalla comunicazione on line al Ministero del Lavoro).

Si precisa che non è ammessa la presa visione in rappresentanza di più imprese. In caso di partecipazione alla gara nell'ambito di Associazione Temporanea di Imprese, la presa visione degli elaborati potrà essere effettuata da uno dei rappresentanti di una impresa associata o da associarsi.

In caso di consorzio di cooperative o consorzio di imprese artigiane la presa visione può essere effettuata a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori; in caso di consorzio stabile, il sopralluogo può essere effettuato a cura del consorzio oppure di uno qualunque degli operatori economici consorziati.

L'Amministrazione rilascerà apposita **attestazione di avvenuto sopralluogo**, che dovrà essere inserita nel plico della Documentazione Amministrativa.

Oggetto della verifica e dichiarazione a corredo: Con la formulazione dell'offerta, l'operatore economico dichiara implicitamente:

- Di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori e di aver preso piena ed integrale conoscenza dello stato dei luoghi, delle condizioni ambientali e di viabilità;
- Di aver preso visione accurata dello stato dei luoghi, con particolare riferimento ai **plinti in cemento armato già realizzati** e alla loro conformazione geometrica e strutturale;
- Di aver verificato la conformità degli spazi d'ingombro per la scala di emergenza e per i locali di accoglienza a monte e a valle, nonché le aree destinate a parcheggio e pubblica illuminazione;
- Di aver verificato la piena compatibilità tra le strutture civili esistenti e le specifiche tecniche dell'impianto elevatore inclinato che si impegna a fornire (secondo la norma **UNI EN 81-22**);
- Di accettare, senza riserve, che il progetto costruttivo di cui all'Art. 76 del Capitolato dovrà

adattarsi alle strutture preesistenti, rinunciando sin d'ora a richiedere varianti o compensi aggiuntivi per oneri derivanti da eventuale non perfetta coincidenza tra rilievi e progetto esecutivo validato.

L'operatore deve dichiarare, altresì:

- Di aver preso visione della **morfologia del terreno** (fondamentale per l'inclinazione) e dell'interazione tra scala e binari.
- Di aver verificato l'andamento altimetrico del terreno per la posa delle vie di corsa dell'ascensore inclinato."
- Di aver valutato gli spazi per la realizzazione della scala di servizio e la loro congruenza con gli ingombri dell'impianto elevatore.
- Di aver preso atto dello stato della pavimentazione del parcheggio esistente per il corretto raccordo dei livelli di sbarco.
- Di aver verificato l'andamento altimetrico del terreno e di confermarne la piena idoneità e compatibilità geometrica delle strutture esistenti per l'ancoraggio delle vie di corsa in acciaio e della scala in ferro.
- Di accettare lo stato di fatto dei manufatti esistenti senza riserve, assumendosi l'onere di adattare il proprio progetto costruttivo alle tolleranze di esecuzione delle opere civili già realizzate; *È fatto divieto di eseguire modifiche strutturali ai manufatti esistenti; ogni adattamento dovrà avvenire tramite la regolazione della carpenteria metallica fornita*".

Il sopralluogo potrà essere effettuato, dalle ore 09.00 alle 13.00, dal lunedì al venerdì festivi esclusi, previo appuntamento telefonico con l' Ufficio contratti e gare al **nr. 0935937104**;

Pertanto, per ragioni organizzative obiettive e a esigenze di svolgimento ordinato della selezione, il sopralluogo potrà essere effettuato, **entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 15/05/2026**.

14) INDICAZIONI SUI CRITERI AMBIENTALI MINIMI

- Il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui all'articolo 57 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) che consentono di assicurare i vincoli DNSH di interesse – così come previsto dalla nota del Ministero della Cultura prot. 1850 del 23.05.2024;
- che i lavori dovranno rispettare il Principio DNSHN “Do No Significant Harm” – obbligatorio per tutti gli interventi finanziati, in tutto o parte, con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ovvero con le risorse del Piano Nazionale Complementare di cui al DL 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L 1° luglio 2021, n. 101, e per i Piani e Programmi cofinanziati dalla politica di coesione 2021-2027 (FESR), è stabilito l'obbligo di “valutazione di conformità al principio “Do No Significant Harm (DNSH)” in riferimento all'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 “Tassonomia per la finanza sostenibile”;
- che la finalità della “valutazione di conformità al principio DNSH” consiste nel dimostrare che il piano/programma, ovvero il progetto, “non arreca danno significativo” (principio “Do Not Significant Harm” (DNSH)) ad alcuno degli Obiettivi Ambientali di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2020/852 e che, ove ricorre, contribuisce in maniera sostanziale ad uno di essi (es. “mitigazione dei cambiamenti climatici”);
- che nella Valutazione DNSH, in base alle indicazioni del par. 2.4 “Principi guida per la valutazione DNSH” della Comunicazione della Commissione UE C/2023/111 “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di «non arrecare un danno significativo», a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”, occorre tener conto degli effetti diretti e degli effetti indiretti primari dell'intervento e dei prodotti e servizi da esso forniti, durante il loro intero ciclo di vita.
- che la Valutazione DNSH dovrà essere elaborata oltre che sulla base della Comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01), anche con riferimento ai Criteri di Vaglio Tecnico di cui al Regolamento Delegato UE 2021/2139 del 04/06/21 e Regolamento Delegato UE 2023/2486 del 21/11/2023.

- L'aggiudicatario è obbligato a svolgere i lavori e ad approvvigionarsi di materiali nel rispetto del Principio DNSHN "Do No Significant Harm" prevedendo un contributo sostanziale o un coefficiente 100 % di sostegno a un obiettivo ambientale, in modo da limitarsi a "non arrecare danno significativo", rispettando solo il principio DNSH, per sei obiettivi ambientali:
 - a) Mitigazione dei cambiamenti climatici;
 - b) Adattamento ai cambiamenti climatici;
 - c) Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
 - d) Economia circolare, compresa la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti;
 - e) Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
 - f) Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

BUSTA DIGITALE AMMINISTRATIVA (A)

La busta telematica relativa alla documentazione amministrativa dovrà contenere l'indice completo del contenuto della busta digitale.

Il documento dovrà essere inviato in formato pdf, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_Indice_Busta_A> ed essere sottoscritto con firma digitale.

La busta digitale "A - Documentazione Amministrativa" deve contenere i seguenti documenti:

- 1) Istanza di partecipazione (All.1);
- 2) Dichiarazione Integrativa All.2);
- 3) DGUE (secondo il modello generato dalla piattaforma);
- 4) Dichiarazione Protocollo di legalità (All.3);
- 5) *Omissis*;;
- 6) Dichiarazione in caso di costituendi Raggruppamenti Temporanei o Consorzi Ordinari o Geie (All.4);
- 7) Dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di Intesa (All.5);
- 8) Dichiarazione clausola sociale (All.6);

N.B.: La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili avviene, ai sensi dell'art. 99, del Codice, attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni, mediante FVOE 2.0.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (All.1)

Il documento dovrà essere inviato in formato pdf, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_Domanda_di partecipazione> ed essere sottoscritto con firma digitale.

La domanda di partecipazione alla gara redatta secondo il modello allegato al bando, in bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 pari ad euro 16,00 da pagarsi con le modalità sopra descritte, deve essere sottoscritta, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, dal Dichiarante (Legale Rappresentante dell'impresa concorrente o comunque da soggetti muniti di necessari poteri di firma e di rappresentanza). La mancanza del pagamento del bollo non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma la circostanza sarà segnalata dall'Amministrazione appaltante all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione con oneri e spese a carico dell'operatore economico partecipante.

La stessa domanda, può essere sottoscritta anche da un Procuratore del Legale Rappresentante e in tal caso, va allegata la relativa procura.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (Impresa

Singola, Consorzio, RTI, Aggregazione di Imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, Consorzio Ordinario, Aggregazione di Imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di Consorzio di Cooperative e Imprese Artigiane o di Consorzio Stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, il Consorzio indica il Consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il Consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- Nel caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.

- Nel caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il Raggruppamento o Consorzio;

- Nel caso di Aggregazioni di Imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del D.L.n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del D.L.n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione o l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

- Nel caso di Consorzio fra società di Cooperative di Produzione e Lavoro o Imprese Artigiane o di Consorzio Stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del "Codice", la domanda è sottoscritta dal Consorzio medesimo.

Il Concorrente dovrà allegare:

- **copia fotostatica di un documento d'identità** del sottoscrittore in corso di validità, per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento d'identità anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_documento_identita> ed essere sottoscritto con firma digitale.

- **Mandato Collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, della quota di partecipazione al raggruppamento nonché delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti- (Caso di Raggruppamento Temporaneo già costituito);

Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_Mandato_Collettivo> ed essere sottoscritto con firma digitale.

- **Atto Costitutivo e Statuto del Consorzio o GEIE** in copia autenticata, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo, delle quote di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati- (Caso di Consorzio Ordinario o GEIE già costituiti);

Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_Atto_Costitutivo_Statuto_Consorzio> ed essere sottoscritto con firma digitale.

- **Dichiarazione attestante l'Operatore Economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza** o funzioni di capogruppo, con l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai Raggruppamenti Temporanei o Consorzi o GEIE nonché le quote di partecipazione e di esecuzione, che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati- (Caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzi Ordinari o GEIE

non ancora costituiti);

Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_Dichiarazione_attestante_OE> ed essere sottoscritto con firma digitale.

– **Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC con indicato il CIG;**

Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_Pagamento_CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale

–**Garanzia Provvisoria di cui all'art. 106 del “Codice”;**

Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_GaranziaProvvisoria> ed essere sottoscritto con firma digitale.

– **Attestazione SOA;**

Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_Attestazione_SOA> ed essere sottoscritto con firma digitale.

– **Certificazione del Sistema di Qualità Aziendale (UNI-EN ISO 9000);**

Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_Certificazione_di qualità> ed essere sottoscritto con firma digitale.

- **DGUE** secondo il modello generato dalla piattaforma;

Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_DGUE> ed essere sottoscritto con firma digitale.

– **Dichiarazione Integrativa resa secondo il modello allegato al bando;**

Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_Dichiarazione_Integrativa> ed essere sottoscritto con firma digitale.

– **Dichiarazione del Protocollo di Legalità reso secondo il modello allegato al bando;**

Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_Protocollo_Legalita> ed essere sottoscritto con firma digitale.

– **Dichiarazione ai sensi del Protocollo di Intesa resa secondo il modello allegato al bando;**

Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_Protocollo_Intesa> ed essere sottoscritto con firma digitale.

– **Dichiarazione Clausola sociale resa secondo il modello allegato al bando;**

Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_Clausola Sociale> ed essere sottoscritto con firma digitale.

–**Dichiarazione sulla regolarità dell'impresa ai sensi della Legge n. 68/99** – (Caso di Concorrente soggetto agli obblighi di assunzione dei disabili);

Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_Legge68/99> ed essere sottoscritto con firma digitale.

–**Copia autenticata del contratto di rete**, prodotto secondo i casi come di seguito riportati - (Caso di Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete);

Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_DichiarazioneOE_Aggregazione> ed essere sottoscritto con firma digitale.

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art.25 del D.Lgs. n° 82 del 07/03/2005 con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete. Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opere il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica: Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n° 82 del 07/03/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n° 82 del

07/03/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art.25 del D.Lgs. n° 82 del 07/03/2005;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti: Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art.25 del D.Lgs. n° 82 del 07/03/2005, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n° 82 del 07/03/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n° 82 del 07/03/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete attestanti a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei e la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

- **Documento attestante il pagamento dell'imposta di bollo domanda di partecipazione**

Il documento dovrà essere inviato in estensione p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_pagamento_bollo> ed essere sottoscritto con firma digitale CadES;

- **Attestato di presa visione dei luoghi** rilasciato dal RUP o da altro funzionario del competente servizio tecnico comunale, scansionato in formato PDF/A e firmato digitalmente dal concorrente.

- **Altro documento che l'operatore ritenga necessario**

Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_Altro_Documento> ed essere sottoscritto con firma digitale.

2) DICHIARAZIONE INTEGRATIVA (All.2)

Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_Dichiarazione_Integrativa> ed essere sottoscritto con firma digitale.

Dichiarazione integrativa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i Concorrenti non residenti in Italia, in modalità idonea equivalente la Legislazione dello Stato di appartenenza, resa preferibilmente secondo il modello allegato al bando, sulla cui autenticità e fidejussione il concorrente si assume piena responsabilità, con la quale:

2.1) – dichiara per se e per i soggetti di cui art. 94, c. 3 del D.lgs. 36/2023:

- l'assenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i reati elencati al **comma 1 dello stesso art. 94** (non sono presi in considerazione, perché non costituenti causa escludente, i casi in cui il reato sia stato depenalizzato ovvero quando sia intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa sia stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima);

- che non sussistono le ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

- di non versare nelle cause di esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 94 del D. Lgs 36/2023, non essendo stata emessa nei confronti dell'operatore economico sentenza, o decreto oppure misura interdittiva ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231;

- di non essere stato destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2 lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;

- di non essere sottoposto a liquidazione giudiziale, non si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo e nei suoi confronti non è in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'art. 95 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'art. 186-bis, co. 5, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'art. 124 del presente Codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'art. 186-bis, co. 4, del Regio Decreto n. 267 del 1942 e all'art. 95, commi 3 e 4, del Codice di cui al Decreto Legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali

- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;

- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio di attestazioni di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

- di non aver commesso un illecito professionale grave come definito dall'art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati;

- di non incorrere nella situazione di cui all'art. 98, comma 3 lettera f), del D. Lgs n. 36/2023, ovvero pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis del medesimo codice, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

2.2) –dichiara di possedere, in merito ai requisiti di qualificazione, documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di Appartenenza. (Solo per Concorrenti stabiliti in altri stati diversi dall'Italia con obbligo di redigere tutta la documentazione in lingua italiana e di convertire tutti gli importi in Euro);

2.3) –dichiara le imprese rispetto alle quali, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato; (Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, con riferimento a tutte le imprese e non limitatamente alle sole di cui si ha conoscenza che partecipano alla gara);

2.4) – dichiara che alla presente procedura non partecipa contemporaneamente¹:

a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;

b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio presenta offerta e a tal fine indicata per l'esecuzione;

2.5) – dichiara di aver prestato la garanzia provvisoria e di aver verificato che il soggetto garante relativo al rilascio della stessa, sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio della medesima garanzia mediante accesso ai siti internet; (così come specificato nel bando);

2.6) – dichiara di impegnarsi ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge n. 190 del 6/11/2012 ad accettare quanto previsto nel Patto di Integrità e nel Protocollo di Legalità; e di essere a conoscenza che l'eventuale mancato rispetto degli impegni anticorruzione nella fase di esecuzione del contratto, comporta la risoluzione del medesimo, resi preferibilmente secondo i modelli allegati al bando;

2.7) – dichiara di accettare, ai sensi dell'art. 113, comma 2 del "Codice", i requisiti particolari per l'esecuzione dei lavori nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

2.8) – dichiara di aver provveduto al pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

2.9) – attesta di avere direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa e il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della

¹ Ai sensi dell'articolo 68 comma 14 " La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali."

viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle scariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto rinunciando fin d'ora, a qualsiasi azione in merito di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori. Attesta altresì di avere tenuto conto degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; di aver effettuato inoltre, una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alle tipologie e categorie dei lavori in appalto;

2.10) – attesta di essere informato, ai sensi del G.D.P.R. reg. UE n. 679/2016 come recepito dal D.lgs 101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

2.11) – attesta di essere a conoscenza che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, in particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all'art. 91 del "Codice", con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del "Codice"; (così come specificato nel bando);

2.12) – attesta di non aver concluso, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'amministrazione committente (compresi i soggetti di cui all'art. 21 del D.lgs. n. 39/2013) che hanno cessato il rapporto di lavoro da meno di tre anni, i quali, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti;

2.13) – attesta di utilizzare una quota di materiale non inferiore al 30% del fabbisogno proveniente da riciclo degli inerti, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n° 12 del 12 luglio 2011 e s.m.i., per disposizioni finalizzate a valorizzare gli aspetti ambientali, a condizione che gli stessi siano dotati di apposita certificazione;

2.14) – attesta di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara e di essere consapevole che le controversie derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 213 del "Codice", non sono deferite alla competenza arbitrale;

2.15) attesta, in caso di avvalimento, che il Concorrente al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti dal bando di gara, si avvale, alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 104 del "Codice" di una impresa Ausiliaria e allega tutta la documentazione prescritta dal medesimo articolo anche con riferimento all'impresa Ausiliaria stessa. Allega, altresì, il relativo contratto di avvalimento, che deve contenere, a pena nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa Ausiliaria medesima; (così come specificato nel bando);

2.16) – attesta di eseguire, nel rispetto dell'art. 57 del "Codice", quanto previsto nella documentazione progettuale redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al relativo Piano di Azione, (Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 e 11 gennaio 2017, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicati rispettivamente nella G.U. n. 58 del 11/03/2014 e n. 23 del 28/01/2017);

2.17) – attesta di essere a conoscenza che la verifica sul possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, attraverso l'utilizzo del sistema (FVOE);

2.18) – attesta di essere a conoscenza quanto previsto dall'art. 17, comma 4 del "Codice" e nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data e che, il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante, sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara;

2.19) –indica, di provvedere, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n° 136 e s.m.i., ad emettere un conto corrente unico sul quale la S.A. farà confluire tutte le somme relative all'appalto compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale;

2.20) – indica i nominativi, luogo e data di nascita, residenza e carica ricoperta dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del “Codice”, ovvero:

- a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g) del direttore tecnico o del socio unico;
- h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti;

2.21) – indica le lavorazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Lavori Pubblici (così come specificato nel bando);

2.22) – indica, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 20/1999 e s.m.i, che in caso di aggiudicazione, intende avvalersi di noli a freddo; (la mancata presentazione di tale indicazione non costituisce motivo di esclusione del partecipante alla gara, ma è motivo di diniego dell'autorizzazione in sede di esecuzione dei lavori);

2.23) – indica di essere in possesso dell'**attestazione SOA** rilasciata da Società Organismo di Attestazione regolarmente autorizzata, in corso di validità alla data di scadenza di presentazione dell'offerta, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere di cui all'art. 100 comma 4, del “Codice”; (Nel caso di concorrenti costituiti da Raggruppamenti Temporanei d'Imprese, da Aggregazioni di Imprese di Rete, da Consorzi costituiti o da costituirsi, detta attestazione deve essere riferita a ciascun Operatore Economico che compone il Concorrente);

2.24) – indica di essere in possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e riportate nella SOA, ai sensi dell'allegato **II.12 art. 4 del “Codice”**;

(Solo per appalti in cui è richiesta la classifica superiore alla 2^a, nel caso di Raggruppamenti Temporanei d'Imprese, di Aggregazioni di Imprese di Rete, di Consorzi costituiti o da costituirsi, detta certificazione deve essere riferita a ciascun Operatore Economico che compone il Concorrente).

2.25) – indica di essere in possesso della Certificazione ai sensi dell'art. 106, comma 8 del “Codice” della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o di essere in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, o di essere Operatore Economico che sviluppa un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS; (Il mancato possesso di tali certificazioni non costituisce motivo di esclusione);

2.26) – indica di essere in possesso dell'abilitazione per il rilascio della **Dichiarazione di Conformità CE** specifica per l'impianto (ascensori inclinati), che attesti il rispetto della norma UNI EN 81-22 e della Direttiva Ascensori vigente (2014/33/UE) e dell'all'abilitazione ex D.M. 37/08 (Lettera f) per l'installazione di impianti elevatori.

2.27) – I consorzi, **di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d)** indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la

circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97 (art. 67 comma 4 del "Codice");

2.28) Dichiaro:

- Di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori e di aver preso piena ed integrale conoscenza dello stato dei luoghi, delle condizioni ambientali e di viabilità;
- Di aver preso visione accurata dello stato dei luoghi, con particolare riferimento ai **plinti in cemento armato già realizzati** e alla loro conformazione geometrica e strutturale;
- Di aver verificato la conformità degli spazi d'ingombro per la scala di emergenza e per i locali di accoglienza a monte e a valle, nonché le aree destinate a parcheggio e pubblica illuminazione;
- Di aver verificato la piena compatibilità tra le strutture civili esistenti e le specifiche tecniche dell'impianto elevatore inclinato che si impegna a fornire (secondo la norma **UNI EN 81-22**);
- Di accettare, senza riserve, che il progetto costruttivo di cui all'Art. 76 del Capitolato dovrà adattarsi alle strutture preesistenti, rinunciando sin d'ora a richiedere varianti o compensi aggiuntivi per oneri derivanti da eventuale non perfetta coincidenza tra rilievi e progetto esecutivo validato.
- Di aver preso visione della **morfologia del terreno** (fondamentale per l'inclinazione) e dell'interazione tra scala e binari.
- Di aver verificato l'andamento altimetrico del terreno per la posa delle vie di corsa dell'ascensore inclinato."
- Di aver valutato gli spazi per la realizzazione della scala di servizio e la loro congruenza con gli ingombri dell'impianto elevatore.
- Di aver preso atto dello stato della pavimentazione del parcheggio esistente per il corretto raccordo dei livelli di sbarco.
- Di aver verificato l'andamento altimetrico del terreno e di confermarne la piena idoneità e compatibilità geometrica delle strutture esistenti per l'ancoraggio delle vie di corsa in acciaio e della scala in ferro.
- Di accettare lo stato di fatto dei manufatti esistenti senza riserve, assumendosi l'onere di adattare il proprio progetto costruttivo alle tolleranze di esecuzione delle opere civili già realizzate; *È fatto divieto di eseguire modifiche strutturali ai manufatti esistenti; ogni adattamento dovrà avvenire tramite la regolazione della carpenteria metallica fornita*."
- Di aver preso atto di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione dei lavori e la determinazione del **prezzo offerto**, che viene dichiarato

2.29) Si obbliga, in caso di aggiudicazione, prima dell'inizio delle lavorazioni e dell'approvvigionamento dei materiali, di consegnare il **Progetto Costruttivo di Dettaglio**, che deve includere:

1. **Adeguamento Normativo:** Conformità alla norma **UNI EN 81-22** (specifica per ascensori inclinati) e alle direttive **ANSFISA**.
2. **Calcoli di Interfaccia:** Relazione di calcolo che certifichi lo scarico delle forze (statiche e dinamiche) dell'ascensore sulle strutture in c.a. già realizzate.
3. **Approvazione:** La documentazione deve essere validata dalla Direzione Lavori. Tale attività è compresa nell'offerta economica e non dà diritto a compensi aggiuntivi.

2.30) Dichiaro che il prezzo offerto è comprensivo di ogni verifica di compatibilità tra l'impianto e le strutture in c.a. esistenti, rinunciando ad eventuali richieste di riserve per eventuali "vizi" dei plinti già realizzati;

2.31) Dichiaro che l'offerta economica è onnicomprensiva degli oneri per la redazione della documentazione tecnica, dei calcoli strutturali e degli elaborati "come eseguito" (as-built) richiesti dall'Amministrazione e per l'ottenimento dei nulla osta presso **ANSFISA**, la cui approvazione rimane

a carico della ditta esecutrice;

2.32) dichiara di assumere i seguenti impegni:

a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

d) Il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui all'articolo 57 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) che consentono di assicurare i vincoli DNSH di interesse – così come previsto dalla nota del Ministero della Cultura prot. 1850 del 23.05.2024;

e) che i lavori dovranno rispettare il Principio DNSHN “Do No Significant Harm” – obbligatorio per tutti gli interventi finanziati, in tutto o parte, con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ovvero con le risorse del Piano Nazionale Complementare di cui al DL 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L 1° luglio 2021, n. 101, e per i Piani e Programmi cofinanziati dalla politica di coesione 2021-2027 (FESR), è stabilito l'obbligo di “valutazione di conformità al principio “Do No Significant Harm (DNSH)” in riferimento all'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 “Tassonomia per la finanza sostenibile”;

f) che la finalità della “valutazione di conformità al principio DNSH” consiste nel dimostrare che il piano/programma, ovvero il progetto, “non arreca danno significativo” (principio “Do Not Significant Harm” (DNSH)) ad alcuno degli Obiettivi Ambientali di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2020/852 e che, ove ricorre, contribuisce in maniera sostanziale ad uno di essi (es. “mitigazione dei cambiamenti climatici”);

g) che nella Valutazione DNSH, in base alle indicazioni del par. 2.4 “Principi guida per la valutazione DNSH” della Comunicazione della Commissione UE C/2023/111 “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di «non arrecare un danno significativo», a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”, occorre tener conto degli effetti diretti e degli effetti indiretti primari dell'intervento e dei prodotti e servizi da esso forniti, durante il loro intero ciclo di vita.

h) che la Valutazione DNSH dovrà essere elaborata oltre che sulla base della Comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01), anche con riferimento ai Criteri di Vaglio Tecnico di cui al Regolamento Delegato UE 2021/2139 del 04/06/21 e Regolamento Delegato UE 2023/2486 del 21/11/2023.

i) a svolgere i lavori e ad approvvigionarsi di materiali nel rispetto del Principio DNSHN “Do No Significant Harm” prevedendo un contributo sostanziale o un coefficiente 100 % di sostegno a un obiettivo ambientale, in modo da limitarsi a “non arrecare danno significativo”, rispettando solo il principio DNSH, per sei obiettivi ambientali:

a) Mitigazione dei cambiamenti climatici;

b) Adattamento ai cambiamenti climatici;

c) Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;

- d) Economia circolare, compresa la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti;
- e) Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- f) Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Per i fini di cui sopra l'operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

2.33) – indica l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90, del "Codice" a mezzo piattaforma telematica e sul portale appalti.

3) DGUE (modello generato dal sistema)

Il documento dovrà essere inviato in formato pdf, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_DGUE> ed essere sottoscritto con firma digitale

Il Concorrente, ai sensi dell'art. 91 del "Codice", compila il DGUE, secondo le indicazioni di cui alla nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, protocollo 6212 del 30/06/2023, concernente il "Comunicato relativo alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016".

Il DGUE deve essere compilato online tramite apposito comando Compila Documento di Gara Unico Europeo visualizzabile sul Pannello di partecipazione. A tal fine sarà sufficiente compilarlo, scaricarlo, firmarlo digitalmente e ricaricarlo nella "Busta A – Documentazione amministrativa".

AVVERTENZE

1) Ai sensi dell'art. 38 del *D.P.R. 445/2000*, il DGUE di cui al **punto 3)** e le Dichiarazioni rese alla voce "Dichiarazione Integrativa" di cui al **punto 2)** del presente disciplinare devono essere rese e sottoscritte:

- dal Dichiarante (Legale Rappresentante dell'operatore economico concorrente o comunque da soggetti muniti di necessari poteri di firma e di rappresentanza) e corredate da fotocopia di documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento d'identità anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- nel caso di Raggruppamenti Temporanei d'Imprese, Consorzi Ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di Aggregazioni tra Imprese aderenti al Contratto di Rete, da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro o Consorzio tra Imprese Artigiane e di Consorzi Stabili, dal Consorzio e dai Consorziati per conto dei quali il Consorzio concorre;
- solo nel caso in cui il Legale Rappresentante del concorrente non rende le dichiarazioni sostitutive dell'art. 94, commi 1 e 2 del *Codice* anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 94 del *Codice*, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione dell'art. 94, commi 1 e 2 del *Codice* allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
- le stesse possono essere sottoscritte anche da Procuratori dei Legali Rappresentanti e in tal caso va allegata la relativa procura.

2) La documentazione relativa alla Garanzia (cauzione o fideiussione) e il Mandato Collettivo Irrevocabile deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.

3) Nel caso di concorrente costituito da Raggruppamento Temporaneo o Consorzio non ancora costituito, la Garanzia (cauzione o fideiussione) deve essere intestata a tutti i soggetti che costituiranno il predetto Raggruppamento o Consorzio e firmata almeno dall'operatore economico indicata come Capogruppo.

4) I soggetti che intendono partecipare in associazione per "Cooptazione", ai sensi dell'art. 30 comma 4 dell'allegato II.12 del codice, devono specificarlo espressamente nella domanda di partecipazione alla gara.

5) **Il sopralluogo è obbligatorio, pena l'esclusione**, stante la complessità tecnica dell'opera

(interazione tra l'ascensore inclinato e le opere in c.a. esistenti). La mancata effettuazione del sopralluogo entro il termine stabilito è causa di **esclusione** dalla gara.

L'obbligatorietà del sopralluogo, è strumentale ad una conoscenza completa ed esaustiva dello stato dei luoghi, è funzionale ad una consapevolezza degli interventi da effettuare e quindi ad una formulazione più precisa dell'offerta. Il mancato sopralluogo da parte dell'operatore economico equivale alla "violazione del principio di auto responsabilità".

Il termine per il sopralluogo è perentorio in quanto legato a ragioni organizzative obiettive e a esigenze di svolgimento ordinato della selezione.

6) L'aggiudicatario, prima dell'inizio delle lavorazioni e dell'approvvigionamento dei materiali, ha l'obbligo di consegnare il **Progetto Costruttivo di Dettaglio**, che deve includere:

- **Adeguamento Normativo:** Conformità alla norma **UNI EN 81-22** (specificata per ascensori inclinati) e alle direttive **ANSFISA**.

- **Calcoli di Interfaccia:** Relazione di calcolo che certifichi lo scarico delle forze (statiche e dinamiche) dell'ascensore sulle strutture in c.a. già realizzate.

- **Approvazione:** La documentazione deve essere validata dalla Direzione Lavori. Tale attività è compresa nell'offerta economica e non dà diritto a compensi aggiuntivi.

7) Il progetto di dettaglio di cui all'Art. 76 del Capitolato speciale d'appalto, dovrà contenere gli **esecutivi dei nodi di ancoraggio**. L'Appaltatore è responsabile della verifica della tenuta dei fissaggi (chimici o meccanici) sui muri esistenti. Prima della produzione in officina, l'Appaltatore dovrà sottoporre alla D.L. il piano di foratura e ancoraggio per evitare interferenze con le armature dei muri già gettati (**si riporta l'art. 76 del capitolato speciale d'appalto**):

"Art. 76 DOCUMENTAZIONE TECNICA

Per quanto attiene le regole di presentazione ed approvazione di schemi, disegni, relazioni di calcolo e documentazione degli impianti, varrà quanto prescritto nella norma UNI 81-22 Appendice E.

*Il Fornitore dovrà provvedere alla redazione e alla fornitura di, **n. 3 copie del progetto costruttivo di dettaglio completo di disegni costruttivi e di officina** dell'ascensore per le approvazioni dell'Amministrazione e delle Autorità competenti prima di dare corso alla esecuzione delle opere di cui trattasi, comprendenti in particolare:*

relazione tecnica generale contenente una relazione introduttiva con il programma dei lavori di costruzione;

relazioni dei calcoli strutturali generali e dei vani corsa soggetti alle spinte statiche e dinamiche degli ascensori;

relazioni tecniche dei dispositivi;

calcoli meccanici ed elettrici;

esecutivi costruttivi dell'intero impianto ed esecutivi dei nodi di ancoraggio comprensivi delle verifiche di tenuta dei fissaggi (chimici o meccanici) sulle strutture esistenti;

certificazioni su materiali e componenti;

caratteristiche tecnologiche dei materiali;

specifiche sulle tarature e sulle regolazioni;

schemi elettrici, ed elettronici d'impianto;

schemi e caratteristiche dell'apparecchiatura di diagnostica locale e remota;

schemi elettrici e funzionali del quadro di manovra dell'ascensore;

lay-out dell'armadio del quadro di manovra;

disegni degli impianti e di installazione, con valori dimensionali e di ingombro;

elaborati grafici di lay-out delle stazioni e del dettaglio relativo al vano corsa e al relativo collegamento con la scala di emergenza secondo quanto prescritto dalle norme vigenti.

Il suddetto progetto costruttivo di dettaglio - comprensivo di calcoli, relazioni, schemi elettrici e funzionali,

layout, disegni di officina, nonché di ogni ulteriore elaborato prescritto dalle norme UNI vigenti - dovrà essere redatto a cura e onere dell'Appaltatore e sottoposto alla preventiva approvazione della Direzione dei Lavori.

L'ottenimento di tale approvazione formale costituisce condizione vincolante e propedeutica sia per l'avvio delle lavorazioni in officina che per la successiva posa in opera. In difetto di tale approvazione, infatti, è fatto divieto assoluto all'Appaltatore di dare inizio alle lavorazioni in officina e, conseguentemente, a qualsiasi attività di posa in opera in cantiere.

Inoltre, a fine lavori, il Fornitore dovrà fornire all'Amministrazione, che trasmetterà all'ANSFISA competente

per territorio, il “come eseguito” delle opere meccaniche ed elettriche. Tale elenco dovrà comprendere: il manuale di uso e manutenzione secondo la normativa e legislazione vigenti contenente le specifiche per le modalità di esecuzione delle operazioni di ispezione e la manutenzione programmata (componenti da sostituire in relazione alle ore di funzionamento programmato dei componenti); una tabella dove sono contemplati degli organi e componenti con indicata la vita tecnica stimata; l'elenco di tutti i fornitori delle varie apparecchiature e materiali d'impianto impiegati. Gli elaborati del “come eseguito” dovranno essere prodotti in n. 3 copie su supporto informatico CD-ROM; la memorizzazione dei files dovrà essere effettuata mediante copia o BACKUP degli stessi. Tutti gli elaborati di progetto prodotti dal Fornitore, da consegnarsi all'Amministrazione, dovranno essere redatti (per quanto concerne i formati, le scale, i colori delle linee, i layers del disegno, il cartiglio ecc...) secondo le prescrizioni delle norme tecniche UNI. I contenuti ed i criteri per la redazione di schemi, disegni e della documentazione grafica descrittiva di progetto dovranno rispettare quanto prescritto anche dalle norme CEI e dalle leggi vigenti all'atto della redazione degli stessi”

BUSTA DIGITALE ECONOMICA “B”

Il concorrente dovrà produrre, il “Modulo di Offerta Economica” generato in formato PDF dalla piattaforma telematica, dopo l’inserimento dei dati nello schema del documento che sarà prodotto dalla piattaforma.

Il documento obbligatorio denominato “Modulo di Offerta Economica” dovrà essere inviato in formato pdf, ed essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante e/o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A - Documentazione Amministrativa (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE si veda il paragrafo "Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.), consorzi, reti d'impresa e GEIE" del presente Disciplinare).

La busta digitale economica “B”- Offerta Economica” deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

1) Ribasso percentuale offerto sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso). Verranno prese in considerazione fino a **4 (quattro) cifre decimali**. Non si terrà conto delle eventuali cifre decimali oltre la quarta. La percentuale di ribasso deve essere indicata in cifre ed in lettere, in caso di discordanza, prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. (Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 13 novembre 2015 n. 10)

2) Oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro; detti costi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, connessi con l’attività d’impresa, i quali dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto;

3) Costi della manodopera. Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l’operatore economico può anticipare nell’offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione.

Ai sensi dell’art. 41, comma 14, del Codice, i costi della manodopera indicati nel presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

L’offerta economica, **a pena di esclusione**, dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui ai paragrafi corrispondenti.

Sono considerate inammissibili le offerte ai sensi dell’art. 70 comma 4 del “Codice”.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA DIGITALE “B”

La prima seduta avrà luogo **il giorno 20/05/2026 alle ore 09:00** presso la sede dell’Ufficio contratti e gare del Comune di Troina , Via graziano 1 – 94018 Troina EN. Lo svolgimento delle operazioni di gara avverrà sempre e comunque attraverso piattaforma telematica e-procurement, a cui potranno accedere, tramite procedura di autenticazione all’indirizzo: [26](https://appalti-</p></div><div data-bbox=)

troina.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?, i legali rappresentanti/procuratori degli operatori economici interessati per seguire le fasi e risultanze di gara.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi, alle ore e nei giorni resi noti dal Presidente del seggio di Gara, prima del termine della seduta e riportati nel relativo verbale. Qualora le operazioni di gara non fossero ultimate nel corso della seduta prevista saranno riprese con le superiori medesime modalità, alle ore e nei giorni resi noti dal Presidente del seggio di Gara nelle varie sedute di aggiornamento e riportati nei relativi verbali, senza ulteriore avviso ai concorrenti.

Se per ragioni imprevedibili si renderà necessario il differimento di una seduta programmata sarà data comunicazione ai concorrenti a mezzo della piattaforma telematica sul portale appalti con valore di notifica.

Il seggio di gara si avvale dell'applicazione dell'**inversione procedimentale** delle fasi di gara, prevista dall'*art.107 comma 3* del "Codice".

La procedura è la seguente:

Il seggio di gara decide che le offerte economiche sono esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Pertanto procederà all'apertura del plico del concorrente e all'apertura dell'offerta economica seguendo l'ordine di arrivo al protocollo.

Ciò fatto redigerà la graduatoria e nel caso in cui siano ammesse almeno 5 offerte si procederà, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), alla determinazione della soglia di anomalia applicando il metodo A di cui all'allegato II.2 al Codice;

Il seggio di Gara, nella prima seduta procede:

- all'apertura della busta "B" contenente l'offerta economica al fine di definire la graduatoria per la proposta di aggiudicazione;
- all'applicazione dell'esclusione automatica dalla gara, così come stabilito dalla S.A. con *Determina a Contrarre*, delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata con il metodo A di cui all'allegato II.2 al codice, *secondo il numero delle offerte ammesse (rispettivamente pari o superiori a 15 oppure inferiore a 15)*. Tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all'impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un **sorteggio** effettuato dall'applicativo che lo gestisce in automatico mediante un algoritmo di estrazione casuale.

Vengono svolte le operazioni relative al sorteggio di seguito descritte:

- viene definita una stringa contenente l'elenco dei codici anagrafici degli operatori economici risultanti parimerito ai fini dell'individuazione del primo e del secondo classificato.
- viene definito un vettore V di lunghezza N, dove N corrisponde al numero di operatori economici elencati nella stringa.
- viene estratto casualmente dal vettore V uno dei valori. Tale valore è il codice dell'operatore economico sorteggiato.

L'estrazione viene effettuata utilizzando la funzione "Java Random"; tale funzione assicura che:

- ogni numero ha la stessa probabilità di essere estratto ogni volta che viene lanciata la funzione sullo stesso intervallo di numeri;
- non c'è mai dipendenza fra un numero estratto e il successivo
- viene ridefinita la stringa contenente l'elenco dei codici anagrafici degli operatori economici, togliendo il codice estratto, in modo da poterla utilizzare nell'eventuale selezione del secondo operatore economico classificato.

I calcoli per determinare la "**soglia di anomalia**" sono troncati alla **quarta** cifra decimale.

La soglia di anomalia verrà determinata mediante ricorso al metodo A di cui all'allegato II.2 al codice e solamente in presenza di almeno 5 (cinque) offerte ammesse.

Nello specifico, in relazione al numero di offerte:

1) **Quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a quindici**, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b); d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale, pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a), applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b); d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale, pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a), applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

2) **Quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a quindici**, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);

d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a), incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);

Il seggio di Gara, nella stessa seduta o in altra seduta fissata dal Presidente, procede all'apertura della busta "A" contenente la documentazione amministrativa e al controllo della medesima documentazione prodotta dal Concorrente che ha presentato la migliore offerta e a quello che si è collocato secondo in graduatoria, procedendo eventualmente, ai sensi dell'*art. 101 del "Codice"* al relativo Soccorso Istruttorio.

In presenza di offerte uguali si procede, nella stessa seduta pubblica, esclusivamente al sorteggio automatico tramite la PAD, per l'individuazione del primo e secondo nella graduatoria come sopra descritto.

L'esclusione automatica dalla gara delle offerte non opera quando ai sensi dell'*art. 54, comma 1* del "*Codice*", il numero delle offerte ammesse è inferiore 5.

Qualora il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5 (cinque), ai sensi dell'*art. 54, comma 1* del "*Codice*" non si procederà al calcolo di cui al metodo A dell'allegato II.2 al codice, in tal caso si aggiudica all'offerta che presenta il maggior ribasso, fatta comunque salva la facoltà di valutarne la congruità, se la stessa appaia anormalmente bassa.

Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Il Presidente di Gara nel caso in cui nessun concorrente venga escluso dalla gara, nella stessa seduta, procede alla proposta di aggiudicazione.

Il Presidente di Gara, dopo l'ammissione ed esclusione dei concorrenti all'esito del Soccorso Istruttorio, rimettere al RUP, tramite la piattaforma E-Procurement, i relativi verbali di gara e la necessaria documentazione per gli adempimenti di cui agli *artt. 20, 28 e 90* del "*Codice*".

Al ricorrere dei presupposti di cui sopra, il Responsabile Unico del Progetto procede direttamente, a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Le operazioni di valutazione della congruità dell'offerta saranno effettuate solo dopo la conclusione delle verifiche sulla documentazione amministrativa del concorrente che ha prodotto la migliore offerta.

AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Il seggio di gara procede a verificare la documentazione amministrativa per i concorrenti collocatisi rispettivamente primo e secondo, facendo ricorso eventualmente alla procedura di cui all'*art. 101* del "*Codice*" (soccorso istruttorio).

A conclusione della procedura, chiudendo le operazioni di gara, la Commissione redige un verbale nel quale viene formulata la proposta di aggiudicazione con l'individuazione dei concorrenti collocatisi al primo ed al secondo posto, che viene rimesso al RUP, attraverso la piattaforma unitamente a tutti gli atti e i documenti della gara, ai fini del successivo provvedimento di aggiudicazione dell'appalto e delle comunicazioni di cui agli *artt. 20, 28 e 90* del "*Codice*".

Prima dell'aggiudicazione, la S.A., ai sensi dell'*art. 99* del "*Codice*", provvederà alla verifica del possesso dei requisiti del concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'*art. 94 e 95* del "*Codice*" e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'*art. 100* del *medesimo* "*Codice*". Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema (FVOE).

La S.A. esamina la proposta di aggiudicazione e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone con specifico provvedimento l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'*art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011*.

Ai sensi dell'*art. 106, comma 7* del "*Codice*", la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'*art. 117 del "Codice"*.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'*art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n° 136 e s.m.i.*, l'aggiudicatario dovrà indicare un numero di conto corrente unico sul quale la S.A. farà confluire tutte le somme relative all'appalto di che trattasi, nonché di avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per inadempienza contrattuale.

Ai sensi dell'*art. 24 della L.R. n° 12 del 12 luglio 2011 e s.m.i.* per disposizioni finalizzate a valorizzare gli aspetti ambientali, è previsto l'utilizzo di una quota di materiale, non inferiore al 30% del fabbisogno, proveniente da riciclo degli inerti, a condizione che gli stessi siano dotati di apposita certificazione.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento agli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2011, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2011, n. 108, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le imprese, pubbliche o private, partecipanti alla procedura di gara in oggetto sono tenute a presentare, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Clausole di autotutela

Sono recepite le *Clausole di Autotutela* di cui al Protocollo di Legalità "*Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa*" stipulato il *12 Luglio 2005* fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l'INPS e l'INAIL che ai sensi della *circolare dell'Assessorato Reg.le LL.PP. n° 593 del 31.01.2006* sono di seguito riportate:

- "La Stazione Appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del Prefetto ai sensi e per gli effetti dell'*art. 10 del D.P.R. n° 252/98*. Qualora il Prefetto attesti, che tra i soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto."

- "Oltre ai casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la Stazione Appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'*art.92 del Decreto Legislativo n. 159/2001*".

- "Qualora la Commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate, etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell'Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali. L'Autorità è impegnata in virtù della sottoscrizione dell'*Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa* a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine la Commissione di Gara, anche in assenza della valutazione dell'Autorità, dà corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more, è individuato il soggetto responsabile della custodia degli

atti di gara, che adotterà le misure necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone l'integrità e l'inalterabilità”.

- L'accertamento di infrazioni alla normativa in materia da parte dell'impresa sarà oggetto di apposita comunicazione all'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici ed all'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici.

Clausole Contrattuali

Il presente bando recepisce le Clausole contrattuali di cui al **protocollo di intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale** stipulato fra la Prefettura di Enna e il Comune di Troina, giusta Deliberazione G.C. nr. 88 del 26/06/2019.

Clausole Sociali

Il presente bando in conformità agli obblighi applicabili in materia di diritto sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia, al fine di promuovere, in particolare, la stabilità occupazionale, oltre che alla salvaguardia dei livelli occupazionali, recepisce, altresì quanto stabilito con Deliberazione G.C. nr. 103 del 16/08/2017 ad oggetto: ” *Inserimento nei bandi di gara, o nell'invito in caso di procedura senza bando o nel capitolato d'onere di clausole per il reperimento di manodopera locale e/o territoriale con particolare riferimento a soggetti disoccupati o in cerca di prima occupazione. Atto d'indirizzo*”:

ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice. Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici – nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del *D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.* (di seguito Codice Privacy), esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

In particolare, tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara e non verranno né comunicati né diffusi, fatto salvo comunque l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo Decreto. Il trattamento dei dati, di cui l'Aggiudicatario verrà a conoscenza in occasione dell'espletamento del servizio, dovrà avvenire nel rispetto e nella puntuale applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 e del *D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.* I titolari del trattamento sono la Stazione Appaltante e le Aziende, nei confronti delle quali l'interessato potrà far valere i diritti previsti dal *D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.*

Troina, li 21/04/2026

IL RESPONSABILE DEL VII SETTORE/R.U.P.

Geom. Alessandro Nasca
Firma Digitale

IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE

UFFICIO GARE E CONTRATTI

Dott. Gabriele Caputo
Firma Digitale